

COMUNE DI TRIESTE
AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

BANDO DI CONCORSO
per l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione alloggi a favore di
locatari meno abbienti - anno 2014

L.R. 6/03, artt. 6 e 11; Regolamento regionale DPRReg 0149/Pres dd. 27/05/2005, pubblicato sul BUR n. 23
dd. 08/06/2005 e successive modifiche; L. 214/2011; L.R. 16/2011

1 - FINALITA' E DESTINATARI

Il Comune di Trieste pubblica il presente bando di concorso per la concessione di **contributi a soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti** a valere sulle risorse attribuite **per l'anno 2013** ai sensi della L.R. 6/03, art. 6.

Tale intervento ha la finalità di incrementare il numero di alloggi a disposizione per la locazione e di favorire l'accesso all'abitazione in locazione alle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà nella corresponsione dell'affitto, tramite il riconoscimento di un contributo a quei proprietari che sceglieranno di locare un alloggio alle suddette famiglie.

2 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono partecipare al concorso e hanno diritto a richiedere il contributo coloro che possiedono i requisiti di seguito elencati:

- essere residenti nel Comune di Trieste;
 - avere la residenza da **almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale** per tutti i beneficiari:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini comunitari di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del d.lgs.6 febbraio 2007, n. 30;
 - c) cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (non inferiore all'anno) ai sensi del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3;
- tale requisito, in caso di domanda presentata in forma associata, è sufficiente sia posseduto da uno solo dei richiedenti stessi e non è consentita, in alternativa alla residenza biennale, "l'attività lavorativa" nel territorio;
- essere proprietario di un immobile posto sul territorio regionale, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 che per la prima volta viene messo a disposizione dei locatari meno abbienti;
 - aver stipulato successivamente all'emanazione del presente bando, un contratto di locazione, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui al comma 3 e 5 dell'art. 2 della legge 431/98, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto, con un conduttore in possesso dei requisiti decritti al paragrafo successivo;
 - essere in regola con i pagamenti IMU;
 - aver stipulato il contratto con inquilini che, oltre ai requisiti previsti dal Regolamento regionale, possiedono i seguenti requisiti:
 - a) non essere proprietario di altra abitazione, ovunque ubicata, come meglio specificato nel paragrafo "requisiti del conduttore";
 - b) aver trasferito la residenza anagrafica del nucleo nell'alloggio oggetto di locazione;
 - c) non aver stipulato il contratto con parenti e affini entro il secondo grado;
 - d) non aver stipulato il contratto per un alloggio inagibile, antigienico o inabitabile.

In quanto ai soggetti pubblici sono richiesti i soli requisiti di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6.

Possono presentare domanda solo persone maggiorenni.

Sono escluse dal presente bando le ATER.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia proprietario di più alloggi il Comune si riserva di stabilire un numero massimo di richieste ammissibili.

3 - REQUISITI DEL CONDUTTORE

Per la concessione del contributo, il conduttore cui il proprietario dà in locazione l'alloggio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purchè non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o di divorzio al coniuge o convivente. Tale condizione deve sussistere, in capo al conduttore, alla data di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 del regolamento di cui al DPRReg. 0149/2005, fermo restando il disposto di cui alla lett. d) comma 14 dell'art. 5 del medesimo per gli altri componenti il nucleo familiare;
- aver trasferito la residenza anagrafica del nucleo nell'alloggio oggetto di locazione (farà fede la risultanza anagrafica, ovvero l'avvenuta richiesta di modifica fatta ai competenti uffici comunali). Se l'inizio della locazione non coincide con la data di stipula del contratto, il nucleo dovrà provvedere a trasferire la residenza entro due mesi dalla data di inizio della locazione;
- l'indicatore della situazione economica ISE del nucleo familiare non deve superare l'importo di € 31.130,00;
- l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del nucleo familiare non deve superare l'importo di € 16.420,00;

- l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE del nucleo deve rispettare i parametri di seguito descritti e indicati nella tabella, e cioè:
 - per i nuclei con indicatore della situazione economica equivalente ISEE fino a € 11.150,00, l'incidenza del canone sul valore dell'indicatore della situazione economica ISE deve essere pari o superiore al 14%
 - per i nuclei con indicatore della situazione economica equivalente ISEE fino a € 16.420,00, l'incidenza del canone sul valore dell'indicatore della situazione economica ISE deve essere pari o superiore al 24%

Per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indicatore ISEE sopra indicato è elevato del 20%.

fascia	INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE – ISEE	INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SUL VALORE ISE
A	Fino a € 11.150,00	Non inferiore al 14%
B	Fino a € 16.420,00	Non inferiore al 24%

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato dal conduttore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sull'apposito spazio del modello di domanda che il proprietario richiedente presenterà agli uffici competenti.

4 - CARATTERISTICHE DELL'ALLOGGIO E DEL CONTRATTO

L'alloggio non deve essere compreso nelle seguenti categorie catastali: A/1,A/8,A/9.

Sono esclusi gli alloggi dichiarati inagibili, antigenici o inabitabili; a tal fine potranno essere avviati d'ufficio dal Comune appositi controlli.

Sono esclusi i contratti stipulati tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

Il contratto deve essere regolarmente registrato (nelle more della registrazione sarà sufficiente la presentazione della richiesta di registrazione; sarà compito del proprietario provvedere successivamente all'integrazione della domanda con la documentazione attestante l'avvenuta registrazione).

Il contratto deve avere durata almeno quadriennale, (ovvero triennale per i contratti concordati di cui al comma 3 e 5 dell'art. 2 della legge 431/98), e deve essere stato concluso con un soggetto di cui al par. 3.

Il contratto deve essere stipulato successivamente all'emanazione del presente bando e prima della presentazione della domanda, che va consegnata entro il giorno **07/04/2014**; al momento di pubblicazione del presente bando l'alloggio deve essere sfritto.

L'ammontare del canone è quello indicato nel contratto di locazione depositato all'Ufficio del Registro, al netto degli oneri accessori ¹.

5 - PERDITA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO, CONTROLLI E ALTRE PRECISAZIONI

Il Comune renderà noti tramite comunicazione pubblicata sull'Albo Pretorio on line e in Rete Civica i termini e le modalità della riscossione del contributo. **Il mancato rispetto dei termini indicati comporterà la perdita del contributo.**

Considerata la finalità dei contributi di cui al presente bando, nel caso di decesso del richiedente successivo alla presentazione della domanda, per ottenere l'erogazione del contributo gli eredi dovranno presentare domanda scritta e fornire tutte le informazioni necessarie entro sei mesi dalla data di emissione del mandato, documentando l'avvenuta presentazione della domanda di intavolazione del bene a loro nome e l'accoglimento del decreto del Giudice Tavolare.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, procederà, per il tramite dell'ATER, al controllo per verificare la veridicità dei dati dichiarati. A tal fine potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati. Qualora dal controllo emergessero irregolarità o mendaci dichiarazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà a segnalare le stesse all'autorità competente, per le conseguenti sanzioni amministrative o penali, come previsto dal Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

I proprietari richiedenti le agevolazioni e i conduttori degli alloggi (tenuti a compilare parte del modulo di domanda) in fase di presentazione della domanda devono rilasciare un'autorizzazione affinché, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 N. 196 (codice in materia di **protezione dei dati personali**) i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione Regionale, dai Comuni e dagli Enti che forniscono semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

6 - GRADUATORIE

Le graduatorie dei beneficiari verranno approvate con determina dirigenziale.

La graduatoria sarà esposta presso all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi della L. 69/2009, e all'Albo dell'ATER.

La data di pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio on line del Comune di Trieste, alla quale sarà data opportuna pubblicità, costituirà la data di riferimento per la decorrenza dei termini di presentazione di eventuali ricorsi.

Nel caso in cui il numero delle richieste pervenute sia elevato, l'esposizione delle graduatorie all'ATER ed all'Albo Pretorio on line del Comune costituiranno mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L. 241/90 art. 8, comma 3)

A partire da tale data, i richiedenti potranno, a titolo di reclamo, entro 30 giorni, segnalare all'ATER eventuali errori nel calcolo del punteggio e/o del contributo imputabili all'inserimento dati, chiedendone la correzione

Avverso il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della

¹ Per oneri accessori si intendono quelli indicati all'art.9 della L.392/78 (le spese condominiali nonché quelle per le utenze - energia elettrica, gas, acqua, fognatura, ecc.).

graduatoria, oppure ricorso straordinario presso il capo dello stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Il Comune provvederà ad inoltrare la graduatoria delle richieste pervenute alla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici – Servizio Edilizia - della Regione Friuli - Venezia Giulia entro i termini previsti.

L'erogazione del contributo è **subordinata all'assegnazione da parte della Regione** delle risorse previste dalla L.R. 6/2003, art.6. Qualora tali **risorse** dovessero risultare **insufficienti** a soddisfare le richieste accolte **i contributi verranno assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.**

7 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Nella graduatoria verrà data precedenza a quei proprietari che avranno concluso il contratto con un conduttore che rientri nelle categorie di seguito elencate, in base al punteggio attribuito.

I punteggi indicati sono tra loro cumulabili

- | | |
|--|----------------|
| a) nuclei familiari composti al massimo da due persone, delle quali almeno una abbia compiuto 65 anni | punti 5 |
| b) giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età | punti 3 |
| c) nuclei familiari composti da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico | punti 5 |
| d) soggetti disabili (con riferimento alla L.104/92, art.3) e/o invalidi, con invalidità dichiarata pari o superiore 2/3 | punti 5 |
| e) nuclei familiari con un solo componente e con situazione economica ISEE non superiore a 4.100,00 € ovvero nuclei familiari con più di un componente e con situazione economica ISEE non superiore a 4.650,00 € | punti 3 |
| f) famiglie monoreddito, composte da più di una persona, per le quali l'indicatore ISEE risulta determinato da un solo componente del nucleo familiare | punti 3 |
| g) famiglie numerose comprendenti figli conviventi a carico in numero non inferiore a tre | punti 5 |
| h) famiglie in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente | punti 3 |
| i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale | punti 5 |
| j) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di rilascio (escluso lo sfratto per morosità) diversi da quelli previsti al precedente punto (i) | punti 3 |
| k) nuclei comprendenti uno o due minori | punti 3 |
| l) nuclei comprendenti persone con più di 65 anni di età che non rientrano nei casi previsti ai punti (a) e (h) | punti 2 |

Verrà riconosciuto un ulteriore punteggio di punti 2, cumulabili, nei seguenti casi:

- a coloro che hanno provveduto a lavori di ristrutturazione dell'alloggio negli ultimi dodici mesi (le dichiarazioni dovranno essere provate con l'opportuna documentazione – ad esempio attestazioni di messa a norma dell'impianto elettrico, rifacimento degli impianti idraulici, installazione o rinnovo di caldaie e infissi)
- a coloro che hanno stipulato un contratto in base agli accordi territoriali

A parità di punteggio, la precedenza verrà data in base ai seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
minor reddito del conduttore
minor canone

Il contributo verrà concesso seguendo l'ordine della graduatoria fino a concorrenza delle risorse disponibili.

8 - ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'entità del contributo è pari al 60% del canone annuo risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un periodo di almeno quattro anni, ovvero di tre anni per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 della legge 431/98, e regolarmente registrato.

In ogni caso il contributo non può superare l'importo di € 2.480,00.

Per ogni singolo contratto il contributo è erogabile una sola volta.

I beneficiari (compresi gli eventuali eredi che abbiano fatto regolare domanda a seguito del decesso dell'avente diritto) che non provvederanno all'incasso del contributo loro erogato entro il termine che sarà comunicato perderanno il diritto di ricevere l'importo loro spettante.

Nel caso di decesso del richiedente successivo alla presentazione della domanda, il contributo verrà erogato solo agli eredi che ne facciano domanda entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta liquidazione, fornendo tutta la documentazione.

9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - INFORMAZIONI

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere redatte unicamente **sull'apposito modulo fornito dall'Amministrazione**, in distribuzione unitamente al presente bando presso le seguenti sedi:

- ✓ ATER, SPORTELLO CASA, piazza Foraggi 5/1A
- ✓ CENTRI CIVICI

✓ URP Comune TS

I moduli potranno essere disponibili anche presso i Sindacati Inquilini e le Associazioni della proprietà edilizia che si siano rese disponibili a tal fine.

Verrà inoltre data diffusione dei contenuti e dei termini di presentazione delle domande sui principali quotidiani e altri mezzi di comunicazione.

Il presente bando di concorso e la relativa modulistica saranno inoltre disponibili sul sito Internet del Comune di Trieste all'indirizzo: www.retecivica.trieste.it/bandi, sul sito intranet comunale e sul sito dell'Ater www.ater.trieste.it

Le domande dovranno essere consegnate allo **Sportello Casa ATER/Comune, piazza Foraggi 5/1A**, o inviate con raccomandata A/R al seguente indirizzo:

**SPORTELLO CASA
ATER/COMUNE
PIAZZA FORAGGI 6
34139-TRIESTE**

Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro il giorno 07/04/2014. A tal fine farà fede la data del **timbro di ricezione dell'ATER**, se presentate a mani, ovvero la data del **timbro postale**, se spedite a mezzo raccomandata A.R.

L'Amministrazione non assume responsabilità per domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999, alla L.R. 6/2003, nonché a tutta la normativa vigente in materia.